

Statuto dell'Associazione professionale "Proteo Fare Sapere"

Art. 1 Denominazione sociale e sede.

E' costituita l'Associazione professionale denominata "Proteo Fare Sapere", già fondata nel 1987 con atto notarile.

L' Associazione ha sede in Roma, all' indirizzo stabilito con delibera dell'Ufficio di presidenza.

Art. 2 Scopi.

Proteo Fare Sapere è un'associazione con scopi di ricerca scientifica, consulenza e servizi nei campi della cultura, dell'educazione e della formazione. Essa si propone di:

- promuovere e realizzare attività di aggiornamento e formazione in servizio per coloro che operano nei settori della conoscenza: Scuola e Servizi educativi della prima infanzia, Università, Enti di ricerca, Istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale, Centri di formazione professionale, Centri per l'istruzione degli adulti;
- promuovere e realizzare, anche in base a commesse esterne ed in collaborazione con altri enti ed associazioni, attività di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, nonché tutte le attività necessarie, preparatorie, complementari o comunque ad esse collegate, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali o regionali in materia;
- promuovere la crescita professionale e culturale del personale per una piena partecipazione al processo di sviluppo democratico del sistema nazionale di educazione, istruzione e formazione;
- promuovere una corretta deontologia professionale ispirata ai principi del mutuo aiuto professionale e regolata da un codice deontologico associativo;
- promuovere iniziative finalizzate al miglioramento delle competenze educative dei genitori e degli utenti dei servizi scolastici ed educativi;
- attivare scambi culturali, ricerche ed esperienze di formazione e di solidarietà in Italia ed all'estero;
- certificare le competenze professionali nell'area della formazione attraverso la tenuta di appositi albi professionali;
- sviluppare iniziative editoriali coerenti con gli scopi dell'Associazione;
- stabilire rapporti con altri Enti e Associazioni simili, in Italia e all'estero;
- esercitare funzioni, anche di diritto pubblico, eventualmente ad essa demandate da leggi, regolamenti o disposizioni delle Autorità competenti.

Art. 3 Assenza di fini di lucro.

L' Associazione non ha fini di lucro. Non potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 4 Durata.

L' Associazione ha durata a tempo indeterminato. Lo scioglimento potrà avvenire:

- in forza di legge;
- per deliberazione del Consiglio nazionale a maggioranza qualificata;
- per impossibilità sopravvenuta di funzionamento.

Verificandosi il caso di scioglimento, il Consiglio nazionale nominerà uno o più liquidatori, scelti anche tra estranei all'Associazione, determinandone poteri, facoltà ed eventuali compensi. L'importo netto risultante a liquidazione ultimata, dimessa ogni passività e definito ogni sospeso, sarà devoluto ad organizzazioni sindacali, ad enti o associazioni aventi le medesime finalità, secondo le deliberazioni assunte dal Consiglio nazionale a maggioranza qualificata, su proposta del Presidente, sentito l'organismo di controllo di cui all' art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 5 Soci.

Possono far parte dell'Associazione coloro che (persone fisiche o giuridiche) abbiano interesse agli scopi di cui al precedente art.2. Per le persone fisiche, la domanda, scritta e indirizzata al Presidente del territorio di competenza, viene accolta o respinta con delibera della Presidenza del medesimo territorio, che decide insindacabilmente ed inappellabilmente. Per le persone giuridiche la domanda va indirizzata al Presidente nazionale e viene accolta o rigettata con delibera dell'Ufficio di presidenza nazionale, che decide insindacabilmente ed inappellabilmente.

All'atto dell'ammissione il nuovo socio dovrà versare, pena la decadenza, la quota associativa deliberata dal Consiglio nazionale. La qualifica di socio dell'Associazione è a tempo indeterminato e si perde per dimissioni, scioglimento dell'Associazione o mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine fissato dal Consiglio nazionale.

L'associato può recedere dall'Associazione con comunicazione scritta inviata al Presidente di ambito territoriale, regionale o nazionale: in tal caso, egli non avrà più diritto al rimborso delle somme a qualsiasi titolo versate.

La quota sociale non è cedibile né trasmissibile.

Art. 6 Prerogative dei soci.

I soci hanno il dovere di agire per gli interessi dell'Associazione. Essi hanno il diritto di partecipare alla vita e all'attività dell'Associazione, hanno facoltà di parola e di voto in seno all'Assemblea di cui sono componenti, nonché il diritto di prendere visione degli atti e delle deliberazioni degli organi sociali, secondo le modalità stabilite dal Regolamento e dalle Leggi.

L'esclusione dell'associato deve essere deliberata dal Consiglio nazionale nei seguenti casi:

1. per il verificarsi di fatti che contrastino con gli scopi dell'Associazione e di cui sia provata la responsabilità dell'associato;
2. per grave inosservanza degli obblighi previsti dal presente Statuto.

Art. 7 Articolazioni dell'Associazione.

Proteo Fare Sapere si articola nelle seguenti strutture:

- Proteo Fare Sapere regionali, con eventuali articolazioni territoriali (ambiti);
- Proteo Fare Sapere nazionale.

Art. 8 Autonomia amministrativa.

Ogni articolazione di Proteo Fare Sapere, ai vari livelli territoriali, può godere di autonomia giuridica ed amministrativa: in tal caso, le altre articolazioni non rispondono delle obbligazioni assunte dalla singola struttura autonoma.

Art. 9 Proteo Fare Sapere regionale.

1. Proteo Fare Sapere, con l'aggiunta del nome della Regione, è costituito sul territorio di riferimento.
2. La struttura regionale può articolarsi in ambiti territoriali.
3. Gli ambiti territoriali, determinati in occasione del Congresso, possono corrispondere a due tipologie:
 - a) ambito territoriale dotato di autonomia amministrativa e finanziaria, con proprio codice fiscale;
 - b) ambito territoriale con propri organismi di rappresentanza e con funzioni di decentramento della struttura regionale, alla quale fa comunque capo per la gestione amministrativa e finanziaria.
4. Il Congresso regionale elegge l'ufficio di presidenza della struttura regionale, composto da un Presidente, un Vicepresidente, un rappresentante per ogni ambito territoriale costituito e fino a tre ulteriori componenti, responsabili di specifici compiti di gestione.
5. L'Ufficio di presidenza regionale ha il compito di:
 - regolamentare i rapporti tra la struttura regionale e gli ambiti territoriali di competenza;
 - convocare l'assemblea dei soci per redigere il piano delle attività coordinando e raccordando le iniziative su tutto il territorio di competenza;
 - promuovere iniziative sul territorio di competenza;
 - stabilire rapporti di confronto e/o collaborazione con le Istituzioni che, a vario titolo, operano territorialmente nei diversi settori della conoscenza;
 - approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
 - curare il tesseramento e tenere il libro dei soci, ove siano previste iscrizioni dirette alla struttura regionale;
 - nominare i revisori dei conti in numero di tre, oltre a due membri supplenti;
 - inviare ogni anno alla struttura nazionale i bilanci, il libro dei soci ed il piano delle attività.
6. Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione a livello regionale, promuove e realizza l'attività dell'associazione, stipula contratti, accordi e convenzioni.

Il Presidente può delegare ad altri componenti dell'Ufficio di presidenza compiti di gestione organizzativa ed amministrativa. In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.
7. Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo completamente gratuito. È facoltà dell'Ufficio di presidenza prevedere forme di rimborso delle spese vive sostenute per impegni derivanti direttamente dalle attività dell'associazione.
8. Ogni struttura regionale può dotarsi di un proprio Comitato tecnico-scientifico, il cui funzionamento è regolato da apposite norme del Regolamento regionale.

Art. 10 Proteo Fare Sapere di ambito territoriale.

1. Proteo Fare Sapere, con l'aggiunta del toponimo di riferimento, è costituito sul territorio attinente.
2. Il Congresso di ambito territoriale elegge un Presidente, un Vicepresidente ed un Ufficio di presidenza composto, oltre che dal Presidente e dal Vicepresidente, da uno a sette altri componenti eletti dal congresso.
3. L'Ufficio di presidenza di ambito territoriale ha il compito di:
 - convocare almeno una volta l'anno l'assemblea dei soci per redigere il piano delle attività coordinando e raccordando le iniziative su tutto il territorio di competenza;
 - promuovere, coordinare e raccordare le iniziative sul territorio di competenza, in coerenza con la programmazione nazionale e con quella regionale;

- stabilire rapporti di confronto e/o collaborazione con le Istituzioni che, a vario titolo, operano territorialmente nei diversi settori della conoscenza;
- curare il tesseramento e tenere aggiornato il libro dei soci, da inviare in copia alla struttura regionale di competenza.

4. Per l'ambito territoriale dotato di autonomia amministrativa, l'Ufficio di presidenza:

- redige e approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- cura il tesseramento e tiene aggiornato il libro dei soci da inviare in copia alla struttura regionale di competenza;
- nomina i revisori dei conti in numero di tre, oltre a due membri supplenti;
- invia annualmente alla struttura nazionale e a quella regionale i documenti di bilancio, l'elenco dei soci ed il piano delle attività.

5. Il Presidente di ambito territoriale dotato di autonomia amministrativa è il rappresentante legale dell'associazione a livello locale, promuove e realizza l'attività dell'associazione, stipula contratti, accordi e convenzioni. In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

6. Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo completamente gratuito. È facoltà dell'Ufficio di presidenza prevedere forme di rimborso delle spese vive sostenute per impegni derivanti direttamente dalle attività dell'associazione.

Art. 11 Proteo Fare Sapere nazionale.

Proteo Fare Sapere nazionale è la sede di rappresentanza generale dell'associazione e si articola in:

- Ufficio di presidenza;
- Consiglio nazionale;
- Comitato Tecnico-Scientifico;
- Collegio dei revisori;
- Collegio dei probiviri;
- Coordinamento dei formatori.

Art. 12 Ufficio di presidenza nazionale.

L'Ufficio di presidenza, eletto dal Congresso, è composto da un Presidente, un Vicepresidente e da un minimo di tre ed un massimo di cinque ulteriori componenti, responsabili di specifici compiti di gestione.

L'Ufficio di presidenza ha il compito di:

- redigere il piano nazionale delle attività;
- coordinare e rapportarsi con le strutture territoriali dell'Associazione;
- stabilire criteri per il calcolo dei compensi ai formatori/relatori e delle quote di iscrizione per tutte le attività di formazione;
- curare la documentazione per la certificazione dei formatori;
- tenere aggiornato il libro dei soci;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- deliberare per acquisti e contratti su mandato del Consiglio nazionale;
- vigilare sulla correttezza amministrativa e gestionale delle strutture territoriali;
- garantire l'osservanza dei Protocolli Proteo relativi alla certificazione formativa;

- sovrintendere alla corretta gestione delle risorse e dei rapporti amministrativi con associazioni, enti o società;
- curare l'immagine pubblica dell'Associazione anche attraverso l'uso dei media e il costante aggiornamento del sito internet;
- curare le iniziative editoriali relative alle attività dell'Associazione;
- gestire le piattaforme informatiche funzionali all'offerta formativa;
- proporre al Consiglio nazionale l'attivazione del Coordinamento nazionale dei formatori;
- affidare compiti ispettivi a persone di comprovata competenza in ordine all'incarico assegnato;
- formulare proposte al Consiglio nazionale in ordine alle materie di competenza del Consiglio stesso.

Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo completamente gratuito. E' facoltà dell'Ufficio di presidenza prevedere forme di rimborso delle spese vive sostenute per impegni derivanti direttamente dalle attività dell'associazione.

Art. 13 Consiglio nazionale.

1. Il Consiglio nazionale è composto dall'Ufficio di presidenza nazionale, dai Presidenti di Proteo Fare Sapere regionali e di città capoluoghi regionali. Il Consiglio è inoltre integrato fino ad un massimo del 20% da componenti eletti dal Congresso nazionale. Sono, inoltre, invitati permanenti i componenti del Comitato tecnico scientifico. Il Consiglio nazionale esercita compiti di indirizzo, programmazione e controllo. Qualora il Presidente di un Proteo territoriale venga eletto nell'Ufficio di presidenza nazionale, nel Consiglio nazionale gli subentra il Vicepresidente del territorio di appartenenza.

2. Sono compiti del Consiglio nazionale:

- l'approvazione del piano delle attività formative;
- l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
- la determinazione delle quote sociali, delle modalità di ripartizione delle stesse tra i diversi livelli organizzativi e del termine entro il quale devono essere versate;
- la designazione dei Revisori dei conti e dei componenti del Collegio dei probiviri;
- la nomina dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
- l'attivazione del Coordinamento nazionale dei formatori e annualmente la nomina dei suoi componenti;
- l'emanazione di un regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- la convocazione dei Congressi;
- l'approvazione del regolamento congressuale e gli atti conseguenti;
- le delibere sull'espulsione di soci;
- le delibere, con maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, relative alle modifiche dello Statuto;
- le delibere, con maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, relative allo scioglimento, per gravi inadempienze, degli organismi dirigenti delle strutture territoriali con conseguente elezione di nuovi organismi dirigenti tramite congressi straordinari.

3. Al fine di deliberare sulla base di adeguata documentazione, il Consiglio nazionale può istituire, nel proprio seno, commissioni o gruppi di lavoro per l'approfondimento e l'istruttoria di questioni che presentino specifiche complessità.

Art. 14 Presidente nazionale.

Il Presidente rappresenta l'Associazione a livello nazionale, convoca e presiede l'Ufficio di presidenza ed il Consiglio nazionale, che può essere convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti, promuove e realizza l'attività dell'Associazione, stipula contratti, accordi e convenzioni secondo le delibere dell'Ufficio di presidenza. Presiede altresì il Comitato Tecnico-Scientifico.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 15 Comitato Tecnico-Scientifico.

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico viene nominato dal Consiglio nazionale su proposta del Presidente.
2. Può articolarsi in commissioni o gruppi di lavoro ed avvalersi anche di consulenti esterni.
3. Svolge funzioni di "osservatorio" del mondo della conoscenza attraverso una costante raccolta, analisi, elaborazione e diffusione di dati.
4. A richiesta del Consiglio nazionale, definisce proposte e progetti relativi alle attività, ai programmi e agli interventi dell'Associazione, provvedendo anche al monitoraggio ed alla valutazione degli stessi.
5. È presieduto dal Presidente nazionale o da un membro del Comitato stesso designato dal Presidente. Il Presidente designato è invitato permanente alle riunioni dell'Ufficio di presidenza nazionale.

Art. 16 Collegio dei Revisori.

Il Consiglio nazionale designa, su proposta del Presidente, il Collegio dei Revisori dei conti, in numero di tre, oltre a due membri supplenti, anche tra soggetti non associati.

Art. 17 Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di giurisdizione interna dell'Associazione. Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti designati dal Consiglio nazionale ed ha competenza sull'osservanza delle norme statutarie. Il Collegio elegge, al proprio interno, un Presidente.

Art. 18 Coordinamento nazionale dei formatori.

È costituito a livello nazionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza approvata dal Consiglio nazionale e rinnovata annualmente, il Coordinamento dei formatori, composto da cinque a dieci componenti, che ha il compito di:

- formulare proposte al Consiglio nazionale sulle politiche e sulle attività formative dell'Associazione (ivi comprese quelle di formazione a distanza - FAD);
- stabilire le modalità per tenere aggiornato l'albo dei formatori;
- individuare il percorso formativo attraverso il quale si diventa progettista formatore;
- sviluppare un raccordo tra i territori nell'offerta formativa;
- favorire scambi di esperienze per incrementare le buone pratiche;
- valorizzare le professionalità presenti nell'albo.

Art. 19 Validità dei deliberati e delle assemblee.

Ogni delibera, a tutti i livelli dell'Associazione, ad eccezione dei casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata, è valida se approvata dalla metà più uno dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le assemblee di ambito territoriale e regionale sono convocate mediante mezzo idoneo di

comunicazione, almeno 10 giorni prima della data fissata. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 20 Risorse economiche.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

1. quote sociali;
2. contributi erogati da Enti Pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità Europea) o da altre istituzioni;
3. contributi dei soci, di aziende, di privati;
4. rendite patrimoniali;
5. proventi derivanti da attività formative o editoriali.

Art. 21 Modifiche allo Statuto.

Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio nazionale, con maggioranza qualificata dei due terzi, o in occasione del Congresso nazionale. In sede di Congresso nazionale le modifiche statutarie devono essere approvate con maggioranza qualificata dei due terzi dei delegati.

Art. 22 Cadenze congressuali e cariche sociali (durata e sostituzioni).

I Congressi di Proteo Fare Sapere si tengono, di norma, ogni quattro anni.

Tutte le cariche sociali hanno durata di quattro anni e possono essere riconfermate; esse sono cumulabili, salvo diverso disposto statutario o regolamentare. Qualora tra un Congresso e l'altro dovesse decadere per qualsiasi ragione un titolare di carica elettiva, si procede a sostituzione:

- per cariche regionali o di ambito territoriale, tramite elezione da parte dell'Assemblea dei soci territorialmente competente;
- per cariche nazionali, tramite elezione da parte del Consiglio nazionale.

Art. 23 Controversie.

Per ogni controversia che dovesse insorgere in applicazione di quanto stabilito nel presente Statuto fra l'Associazione ed i propri associati è competente il Foro di Roma.

Art. 24 Rinvio a norme generali.

Per quanto non previsto o disciplinato dal presente Statuto, vigono le disposizioni generali che regolano la materia civile e fiscale.